

N. C.P. 5/2018 Sovraindebitamenti



TRIBUNALE DI LIVORNO

Il Giudice dott. Gianmarco Marinai,

vista la domanda di liquidazione ex art. 14-ter l. 3/2012 presentata da **PERUGINO JENNY**,
esaminati gli atti, ritenuta la propria competenza ex art. 9, comma 1, osserva:

- Il soggetto richiedente è persona fisica in stato di sovraindebitamento ex art. 6, co. 2 L. 3/2012 e la domanda appare fornita del corredo documentale di cui all'art. 9 commi 2 e 3 e dell'inventario ex art. 14-ter comma 3;
- è stata allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi (dott. Tommaso Gasperini) contenente l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore (persona fisica) nell'assumere volontariamente le obbligazioni, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore (persona fisica) di adempiere le obbligazioni assunte, il resoconto della solvibilità del debitore (persona fisica) negli ultimi cinque anni; l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; il giudizio positivamente espresso sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- la relazione dell'OCC è completa, esaustiva e contiene elementi utili in relazione all'istituto di cui all'art. 14-terdecies;
- non si ravvisano atti di frode compiuti nel quinquennio antecedente, né condizioni di inammissibilità ex art. 7, c. 2 lett. A e B;
- ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione e provvedere ai sensi dell'art. 14-quinquies, co.2, con nomina del liquidatore in persona di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267.

P.Q.M.

Il giudice, visti gli artt. 14-ter e 14-quinquies l. 3/2012 dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di **PERUGINO JENNY**, nata a Livorno il 23.6.1986 e residente come in atti.

- a) nomina liquidatore il dott. Tommaso Gasperini;
- b) dispone che non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;



- c) dispone che la domanda e il presente decreto siano pubblicati sul sito internet del Tribunale di Livorno e che, svolgendo il debitore attività di impresa, che la stessa sia annotata nel registro delle imprese;
- d) ordina la trascrizione del decreto nei modi di legge a cura del liquidatore;
- e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, con la precisazione che – vista la specifica istanza e l’impegno sottoscritto dalla Perugino e dai familiari a rilasciare l’immobile al momento dell’aggiudicazione – l’ordine di liberazione dell’immobile sarà eseguito dal liquidatore al momento dell’aggiudicazione;
- f) fissa i limiti di cui all'art 14-ter, comma 5, lettera b), escludendo dalla liquidazione, oltre i beni di cui all'art. 14-ter comma 6, la liquidità derivante dall’esercizio del lavoro della Perugino destinata alla gestione del nucleo familiare;
- g) dispone che il liquidatore relazioni ogni sei mesi l'OCC ed il Giudice sull'attività liquidativa svolta.

Il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

Si comunichi.

Livorno, 4 aprile 2018

IL GIUDICE
dott. Gianmarco Marinai

